

Da "giuseppeluigi.palma.248" <giuseppeluigi.palma.248@psypec.it>

A "protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it" <protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it>, "presidente.regione@pec.rupar.puglia.it" <presidente.regione@pec.rupar.puglia.it>

Data giovedì 16 gennaio 2020 - 18:47

Avviso Pubblicoincarico quinquennale di Direttore di struttura complessa STRUTTURA SOVRADISTRETTUALE DIPENDENZE PATOLOGICHE - Diffida

F.A.S.S.I.D. Area AUPI (Associazione Unitaria Psicologi Italiani)

SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA

SEGRETERIA PROVINCIALE Brindisi

Al Direttore Generale ASL Brindisi

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

E p.c. Al Presidente della Giunta Regione Puglia

presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa STRUTTURA SOVRADISTRETTUALE DIPENDENZE PATOLOGICHE – Deliberazione D.G. ASL Brindisi 1995 del 12/11/2019 - Diffida

La Segreteria della O.S. AUPI (Associazione Unitaria Psicologi Italiani) a tutela dei propri iscritti Dirigenti Psicologi – disciplina “Psicologia” (D.P.R. 484/97), desidera evidenziare quanto segue.

Premesso che

- L'Avviso in oggetto riserva unicamente ai Medici il ruolo della Struttura Complessa “STRUTTURA SOVRADISTRETTUALE DIPENDENZE PATOLOGICHE” in cui operano sia dirigenti medici che dirigenti psicologi;
- Come noto, non vi è alcun motivo per escludere gli Psicologi da incarichi di direzione di struttura in cui questi ultimi operano congiuntamente alla categoria professionale dei Medici.
- L'esclusione dei dirigenti psicologi dalle selezioni per il conferimento di incarichi di struttura operativa **non è legittimata da nessuna delle disposizioni normative che regolano la materia** le quali, al contrario, contemplano una totale equiparazione tra i due profili professionali. Ci si riferisce, tra l'altro, al D.P.R. n. 484/1997 che, agli artt. 3 e ss., nel disciplinare gli incarichi in questione (ex II livello dirigenziale), **include espressamente quella degli Psicologi** tra le categorie cui essi possono essere assegnati (cfr. art. 4, comma 2, lett. H). Parimenti, non si ravvisa alcuna traccia di una simile limitazione nemmeno nel D.Lgs. n. 502/1992 o nella contrattazione collettiva nazionale applicabile;

- In proposito, il Consiglio di Stato ha infatti avuto modo di chiarire che “non appare fondata la tesi [...] secondo cui la direzione di un'Unità Operativa Complessa dell'Area Medica e delle specialità mediche, ... debba essere conferita in via esclusiva ai medici psichiatri, con esclusione degli Psicologi” (Consiglio di Stato, parere n° 2008/2011); (veda anche la recente sentenza del Consiglio di Stato n°446/2016)

Considerato che

- Il Direttore di Unità Operative cessa, di fatto, di svolgere le funzioni derivanti dalle proprie specifiche competenze professionali essendo chiamato a ben più gravosi compiti direzionali e gestionali. Si veda in proposito la sentenza del Consiglio di Stato n° 448/2016: “... appare irragionevole riservare ai soli medici ... l'accesso alla dirigenza delle UFC ed escludere da essa gli psicologi, perché le funzioni direttive in questione non comportano l'erogazione diretta di prestazioni mediche... (ma solo, si ripete, l'organizzazione e il coordinamento delle sottostanti UFC)”;
- **In particolare il diritto dei Dirigenti Psicologi a Dirigere Unità Operative complesse quali quelle delle Dipendenze patologiche Ser.T. viene riconosciuto esplicitamente nella pronuncia della Corte Costituzionale a favore degli Psicologi (n.321/2011) e confermata dal Consiglio di Stato nella sentenza n.6228/2013;**

SI EVIDENZIA INOLTRE CHE

con la Sentenza n. 321/2011 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 21 novembre 2011, si dichiara l'illegitimità costituzionale degli articoli 5, 11 e 13 della Legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27 “Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche nelle Aziende USL”, con preciso riferimento alla parte in cui si riservava la direzione del S.E.R.T. (Servizio per le Tossicodipendenze) al solo personale sanitario appartenente al profilo professionale Medico. Tale pronuncia, in evidente sintonia con i dati della più aggiornata letteratura scientifica del settore, nonché con la quotidiana prassi assistenziale dei Servizi per le dipendenze sia regionali che nazionali, pone fine ad una **irragionevole discriminazione del profilo professionale Psicologo e dei Dirigenti Psicologi** attivi nel Servizio sanitario Regionale nell'ambito della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche.

Come riportato testualmente dalla sentenza: “... non si ravvisa infatti alcun motivo per cui il profilo professionale del medico sarebbe più adatto di quello dello psicologo per dirigere una struttura basata sulla convergenza delle due diverse professionalità – senza che sia possibile trarre argomenti, dal quadro normativo statale e regionale, in favore della prevalenza dell'una sull'altra – ai fini del pieno recupero delle persone tossicodipendenti”.

In proposito, occorre peraltro ricordare come la Regione Puglia, con l'articolo 14 della legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), sia già intervenuta per modificare la L.R. 27/99, prevedendo che si possa affidare la direzione della Sezione Dipartimentale (o S.E.R.T.) ad un dirigente medico ovvero ad un dirigente del più ampio ruolo sanitario.

La pronuncia della Corte Costituzionale, con argomentazioni di tipo non solo giuridico e normativo, ma anche di carattere culturale, scientifico, gestionale ed organizzativo, perviene a stabilire, con maggiore precisione ed una volta per tutte, **che i profili professionali del medico e dello psicologo, ai fini dell'ottimale esercizio dei delicati ed importanti compiti del S.E.R.T., sono da considerarsi equordinati**, sulla base di un costante ed univoco orientamento della normativa statale e regionale. D'altronde, i dati osservazionali ed epidemiologici più recenti, riferiti al settore delle dipendenze patologiche, consentono ormai di registrare come le forme di dipendenza patologica a diffusione crescente, nonché più allarmanti sul piano sociale, siano ascrivibili in larga parte a condizioni psicopatologiche cosiddette “senza sostanza” o comportamentali, con tendenziale maggiore prevalenza ed incidenza rispetto alle forme fronteggiate in passato.

Per tali motivi, anche al fine di evitare inutili contenziosi e nel rispetto dei principi sopra richiamati, **si segnala** alle SS.VV. quanto fin qui descritto e

SI CHIEDE

- **al Direttore Generale della ASL di Brindisi** di modificare l'Avviso in oggetto, nel senso di prevedere la partecipazione anche dei Dirigenti Psicologi, con lo specifico avvertimento che trascorsi trenta giorni dal ricevimento della presente si adiranno le competenti Autorità Giudiziarie;

all'Assessorato alle politiche della Salute della Regione Puglia di adottare opportuni e tempestivi provvedimenti coerenti con la normativa vigente e con la sentenza della Corte Costituzionale n. 321/2011, in tal modo garantendo, all'utenza del S.E.R.T., nonché ai Dirigenti Psicologi tuttora ingiustamente discriminati, una adeguata ed equoordinata

organizzazione di Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche su tutto il territorio regionale.

In attesa di cortese riscontro si porgono Distinti Saluti

Lecce, 14 gennaio 2020

Il Segretario Provinciale AUPJ Brindisi

Il Segretario Regionale AUPJ Puglia

F.to Dott. G. Sergio Quartarella

F.to Dott. G. Luigi Palma